



COMUNE DI LIVORNO
SETTORE ENTRATE E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

2015

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

SETTORE ENTRATE E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO
Via Marradi, 118 - 57126 LIVORNO

L'ufficio è aperto al pubblico:

il **lunedì** e il **venerdì** dalle ore **9.00** alle **13.00**
il **martedì** e il **giovedì** dalle ore **15.30** alle **17.30**

fax: 0586 518.990

Sito Internet: <http://www.comune.livorno.it> alla sezione Tributi
e-mail: tributi@comune.livorno.it

numero verde 800 585 678

TASI 2015

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

(Delibera C.C. n. 44 del 05.03.2015)

- **aliquota del 2,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

Non sono previste detrazioni o riduzioni.

L'aliquota deve essere applicata all'immobile in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile

La destinazione d'uso per almeno 15 giorni equivale alla destinazione d'uso per l'intero mese.

Esempio: se l'immobile posseduto è divenuto abitazione principale in data 20 aprile, l'aliquota dovrà essere applicata dal mese di maggio.

CHI PAGA LA TASI

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono un fabbricato utilizzato quale abitazione principale.

Tra tutti i possessori che hanno adibito ad abitazione principale l'immobile, esiste un'unica obbligazione solidale: al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile costituito:

- 1) da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
- 2) dove il contribuente ed i componenti della propria famiglia hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente;
- 3) nel caso in cui i componenti della famiglia abbiano residenza e dimora in più di un immobile, la TASI per l'abitazione principale si applica ad un solo immobile.

All'abitazione principale è equiparata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non costituisce abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti.

A partire dal 1° gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale immobile la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

La TASI si paga per l'anno in corso, in due rate con scadenza rispettivamente 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo)

L'acconto è pari all'imposta dovuta per il possesso dell'abitazione principale nei primi 6 mesi dell'anno.

Il saldo è pari alla differenza tra l'imposta annua e quanto già versato con la rata di acconto.

Il versamento sia dell'acconto che del saldo si effettua utilizzando il modello F24, o, in alternativa un apposito bollettino postale da reperire presso gli sportelli delle agenzie postali.

Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta per soggetto passivo non è superiore a € 10,00.

CODICE DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24

3958: tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1) FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione).

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico l'imposta, calcolata sulla base della rendita catastale, è ridotta nella misura del 50%.

Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico ed artistico dalla Soprintendenza dei Beni storici ed artistici e che tale riconoscimento risulti da apposito decreto emesso dalla stessa, ai sensi del D. Lgs.vo n. 42 del 22/1/2004.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

ATTENZIONE

Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta, devono essere rivalutate nella misura del **5%**.

- L'imposta è calcolata applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata dal Comune
- il valore dell'immobile è pari alla rendita catastale rivalutata x il moltiplicatore.

Moltiplicatori

Abitazione	160
Pertinenze (C2, C6 e C7)	160

Esempio: abitazione principale per 12 mesi e r.c. pari a € 750,00

Acconto: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\text{‰}) : 2 = € 158,00$

Saldo: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\text{‰}) - € 158 \text{ (acconto)} = € 157,00$

Esempio: abitazione acquistata il 5/1/2014 e divenuta abitazione principale il 20/3/2014 e r.c. pari a € 750,00

Acconto: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\text{‰}) \times 3/12 = € 79,00$

Saldo: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\text{‰}) \times 9/12 - € 79,00 = € 157,00$

LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I. e dell'I.M.U.;

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.);

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune, ufficio TASI, alternativamente tramite:

- consegna diretta all'ufficio IMU/TASI del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione TASI anno 2015;
- invio telematico con posta certificata: comune.livorno@postacert.toscana.it

SANZIONI

Chi **omette o ritarda il versamento dell'imposta** è soggetto alla sanzione amministrativa pari al **30%** di ogni importo non versato.

Per l'**omessa presentazione della dichiarazione o denuncia** si applica la sanzione amministrativa **dal 100 al 200%** del tributo dovuto con un **minimo di € 50**.

Se la **dichiarazione o denuncia sono infedeli** si applica la sanzione amministrativa **dal 50 al 100%** del tributo dovuto con un **minimo di € 50**.

Si applica la sanzione amministrativa **da € 100 a € 500** per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovute per imposta si applicano, per l'anno 2015, gli interessi moratori nella misura dello **0,5%** annuale (tasso legale).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione TASI, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra.

Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il modello F24. Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta utilizzando il relativo codice tributo (3958).

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare al Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

Al tutto vanno sommati gli interessi legali (0,5% dal 01/01/2015).

	Omesso, insufficiente o tardivo versamento	Rettifica di dichiarazione con conseguente insufficiente versamento	Omessa dichiarazione con omesso versamento	Omessa dichiarazione con versamento esatto
TERMINE "BREVE"	0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza di legge			1/10 di € 50,00 (€ 5,00)
	3% del tributo non versato o versato tardivamente dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di legge			entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
TERMINE "INTERMEDIO"	3,33% del tributo non versato o versato tardivamente dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza di legge			
TERMINE "LUNGO"	3,75% del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 30 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore	6,25% del tributo non versato dal 15° giorno ed entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione per l'anno cui si riferisce l'insufficiente versamento	10% del tributo non versato dal 15° giorno ed entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione per l'anno cui si riferisce l'omesso versamento	
TERMINE "LUNGHISSIMO"	12,50% del tributo non versato o versato tardivamente oltre il termine di cui sopra	12,50% del tributo non versato o versato tardivamente oltre il termine di cui sopra	20% del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge	€ 10,00 (20% di € 50,00) oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge